

Nuovo Regolamento CE a decorrere
dal 01/12/08

INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI RECA IN SVIZZERA O IN LIVIGNO – TERRITORIO E XTRADOGANALE

Questo opuscolo contiene le informazioni corrette per il comportamento diligente e responsabile e per promuovere una fattiva collaborazione con gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di Finanza di tutti i cittadini che si recano in vacanza, turismo o altro in Svizzera o in Livigno – territorio extradoganale.

Il territorio di Livigno è considerato escluso dal territorio doganale dello Stato e della Unione Europea ed è quindi, dal punto di vista fiscale, territorio “estero”

Quando gli acquisti fatti presso gli esercizi svizzeri o di Livigno vengono introdotti nel territorio doganale dello Stato, DEVONO ESSERE DICHIARATI E SDOGANATI.

Se questi beni non superano certi valori o certe quantità, godono delle FRANCHIGIE (non si pagano i diritti doganali) sempre che siano privi di carattere commerciale, siano destinati al proprio uso personale o per farne dono e che comunque siano acquistati occasionalmente.

FRANCHIGIA QUANTITATIVA – (NON SI APPLICA AI “FRONTALIERI”)

SIGARETTE oppure	200 PEZZI pari ad una stecca di 10 pacchetti
SIGARI oppure	50 PEZZI
SIGARETTI (di massimo tre grammi) oppure	100 PEZZI
TABACCO DA FUMO (per questi prodotti non è consentita la franchigia ai viaggiatori di età inferiore ai 17 anni)	250 grammi

BEVANDE DISTILLATE E BEVANDE ALCOOLICHE DI OLTRE 22 GRADI

ALCOOL ETILICO NON DENATURATO DI 80 GRADI E PIU' oppure	1 LITRO
---	---------

BEVANDE DISTILLATE E BEVANDE ALCOOLICHE, APERITIVI A BASE DI VINO O DI ALCOOL,

TAFIA, DAKA' O BEVANDE SIMILI INFERIORI O PARI A 22 GRADI; VINI

SPUMANTI E VINI LIQUOROSI 2 LITRI

VINI TRANQUILLI (anche per questi prodotti non è consentita la franchigia ai viaggiatori di età inferiore ai 17 anni) 4 LITRI

BIRRA (anche per questo prodotto non è consentita la franchigia ai viaggiatori di età inferiore ai 17 anni) 16 LITRI

Nuovo

Dal 01/12/08 sono stati eliminati dal limite quantitativo, i profumi, l'acqua da toilette, il caffè, gli estratti o essenze di caffè, il tè, gli estratti o essenze di tè, tali merci potranno godere della franchigia

nell'ambito della soglia monetaria a prescindere dai loro quantitativi.

**PER I “FRONTALIERI”,
CIOE’ LE PERSONE RESIDENTI NELLE ZONE DI FRONTIERA E PER IL
PERSONALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SONO STABILITE
FRANCHIGIE RIDOTTE**

OLTRE ALLA FRANCHIGIA “TABELLARE SOPRA INDICATA, E’ PREVISTA LA FRANCHIGIA “PER VALORE”

La franchigia per valore è stabilita nella misura di 300 EURO, ridotti a 150 EURO, per i minori di anni 15.

Ai fini del calcolo delle soglie monetarie sopraindicate, il valore delle singole merci non può essere frazionato

Ai fini del calcolo delle soglie monetarie sopraindicate, non si tiene conto del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea, né dei valori dei medicinali corrispondenti alle sue necessità personali.

Importante

Per quanto riguarda i prodotti del tabacco ed i prodotti alcolici, l'esenzione è accordata entro i limiti quantitativi massimi indicati nella tabella sopra riportata..

Per quanto riguarda i carburanti, l'esenzione è accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto, oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10,00 litri.

I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella sopraindicata.

COSA SUCCEDDE GLI ACQUISTI NON RIENTRANO NELLE FRANCHIGIE?

I beni acquistati in Livigno o in Svizzera non rientranti nelle franchigie, devono essere dichiarati immediatamente al Personale della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Dogane al valico di confine al rientro nel territorio doganale dello Stato (per la provincia di Sondrio i valichi di confine doganale sono La Sezione di Piattamala – Tirano (confine con la Svizzera e Livigno – Passo della Forcola), il Posto Doganale di Passo Foscagno (Livigno), la Dogana di Villa di Chiavenna (Svizzera e Livigno – Passo Maloia).

I diritti da pagare incidono percentualmente sul prezzo di acquisto per circa il 25% (Dazio + IVA).

L’incidenza fiscale è invece maggiore per le bevande alcoliche, per la carne e la bresaola.

NON E’ POSSIBILE SDOGANARE SIGARETTE

E GLI ALTRI PRODOTTI DEL TABACCO.

COSA SUCCEDEREBBE SE MERCE ECCEDENTE LA FRANCHIGIA NON VIENE DICHIARATA
AGLI ORGANI DOGANALI?

Il Testo unico delle Leggi Doganali, approvato con D.P.R. n. 43 del 1973, sanziona il contrabbando di merce con evasione di diritti fino a 4.000 euro con la SANZIONE AMMINISTRATIVA ed il SEQUESTRO e la CONFISCA DEI BENI (che passano di proprietà dello Stato).

Per l'evasione di diritti superiore a tale cifra, il contrabbando è punito con la MULTA da due a dieci volte i diritti evasi, il SEQUESTRO e la CONFISCA DEI BENI NON DICHIARATI, nell'ambito di un procedimento penale che si apre presso la Procura della Repubblica di Sondrio.

Per effetto dell'art. 301 del D.P.R. n. 43 del 1973, i beni oggetto del contrabbando subiscono la CONFISCA e diventano di proprietà dello Stato.

ULTERIORI INFORMAZIONI

POSSONO ESSERE RICHIESTE AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI:

DOGANA DI TIRANO (SO) – Tel. 0342-701198 – telefax 0342-701218
Piazza Stazione n. 22 – 23037 TIRANO (SO) – e-mail: dog1tirano@finanze.it

SEZIONE DI PIATTAMALA – Tirano (valico italo-svizzero) – 0342-701477

POSTO DOGANALE DI PASSO FOSCAGNO (valico di Livigno) – 0342-979018 – (Guardia di Finanza)

DOGANA DI VILLA DI CHIAVENNA (valico italo-svizzero) 0343-38590

Note per l'utenza:

<http://livigno.livignese.it> dichiara di non essere responsabile di eventuali male interpretazioni del presente documento da parte di chiunque.

<http://livigno.livignese.it> interpretando le nuove regole in vigore dal 01/12/08 come da nuovo regolamento CE n. 918/83 si impegna a effettuare qualsiasi modifica di questo documento, qualora risultassero nello stesso, errori o male interpretazioni, dichiara inoltre di aver pubblicato tale documento in assoluta buona fede.

Per leggere il nuovo regolamento per intero:

La Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea .. L 85 del 27 Marzo 2008 ha pubblicato per intero il nuovo regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio del 17 Marzo 2008 che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Tale regolamento è applicabile a decorrere dal 1° Dicembre 2008 e modifica il citato

regolamento n. 918/83 al fine di uniformare talune norme applicabili in materia di franchigie doganali a quelle esistenti in materia di IVA e di accise.